

Allegato A)

Avviso Pubblico per l'individuazione di soggetto del Terzo Settore per la co-progettazione e la gestione degli interventi di Housing First, finanziati a valere su Missione 5 - componente 2 - sottocomponente 1 "Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale" inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nello specifico l'investimento 1.3.1 Housing temporaneo" finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU CUP F39G22000090006 e Fondo Povertà Quota Servizi 2023 – CUP: F89I24002140001.

Richiamati:

il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 Febbraio 2021 che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (Regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

-il Decreto Legge 6 Maggio 2021 n. 59 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

-il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 Giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 Luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 Luglio 2021, ed in particolare ed in particolare le Misure di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 – Investimento 1.3, sub investimento 1.3.1, che prevede progettualità rivolte alla povertà estrema, per il quale l'Ambito Zona Apuane ha presentato un proprio progetto;

-la Missione 5 - componente 2 - sottocomponente 1 "Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale" inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nello specifico l'investimento 1.3.1 Housing temporaneo e Stazioni di Posta" finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU;

l'investimento 1.3 si articola in due sub-investimenti (1.3.1 e 1.3.2) e ha l'obiettivo di proteggere e sostenere le persone in situazione di grave deprivazione materiale o senza dimora, o in condizioni di marginalità estrema, mediante la messa a disposizione di alloggi temporanei e stazioni di posta (Centri Servizi). Nello specifico l'Housing First prevede che vengano attivati progetti personalizzati per ogni singola persona/famiglia con programmi di sviluppo personale per raggiungere un maggior livello di autonomia;

- il decreto del direttore generale n. 450 del 9.12.2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha approvato il "Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2, e 1.3. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- il Decreto del direttore generale n. 5 del 15/02/2022 con cui è stato approvato l'"Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'unione Europea – Next generation EU" ed è stata definita la ripartizione regionale dei progetti PNRR M5C" INVESTIMENTI 1.1, 1.2, 1.3;

- il Decreto Direttoriale n. 98 del 09/05/2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha approvato gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale, tra i quali erano autorizzate quattro linee di investimento all'Ambito Territoriale Sociale Apuane in riscontro alle proposte progettuali presentate, vale a dire:

- Investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini;

- Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;

- Investimento 1.3.1 Housing first;
- Investimento 1.3.2 – Stazioni di posta.

Dato atto che, nello specifico, l'investimento 1.3.1 Housing first ha lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo in appartamenti o in case di accoglienza e di offrire loro servizi integrati con il fine di promuovere l'autonomia e la piena integrazione sociale;

RICHIAMATI inoltre:

- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà», come modificato dall'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che, in particolare:

- all'art. 5 individua le caratteristiche della valutazione multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale; - all'art. 6 individua le caratteristiche dei progetti personalizzati, che ai sensi dell'art. 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, assumono la denominazione di Patti per l'inclusione sociale; - all'art. 7: al comma 1, elenca gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, siano attribuite agli ambiti territoriali le risorse del Fondo povertà; al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari inizialmente a 297 milioni di euro nel 2018 e 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;

- il Decreto di riparto del Fondo Povertà 2021/2023 e di approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (D.I. del 30 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 24 gennaio 2022);

VISTO l'ampliamento della platea dei beneficiari degli interventi che consente l'estensione degli interventi e dei servizi, di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 147/2017, destinati ai percettori di ADI, anche ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di svantaggio economico (come stabilito dall'art. 6 comma 9, del DL 48/2023) che rende possibile, a partire dal 1° gennaio 2024 è possibile finanziare i servizi e gli interventi di cui all'art. 7 in favore dei beneficiari sopra descritti utilizzando le risorse non ancora impegnate sulle due triennali della QSFP 2018-2020 e 2021-2023;

Tenuto conto che:

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, introdotto dalla legge Costituzionale 3/2001, di riforma del Titolo V, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per le attività di interesse generale, in base al principio di sussidiarietà;
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii. prevede che "alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati";

- il D.Lgs. n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali;

- il D.P.C.M. del 30 marzo 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328" che dispone che, al

fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, le amministrazioni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 7;

Preso atto che:

- l'art. 58 della LRT 41/2005 prevede interventi e servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione comprese le forme di povertà estrema, anche attraverso la promozione di reti di solidarietà locali, di servizi di informazione, accoglienza, orientamento e sostegno economico per la realizzazione di progetti individuali di inserimento sociale, lavorativo e formativo;
- l'art. 55, comma 3, del dlgs. 117/2017 prevede che *"la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...)";*
- l'art 11 della LRT 65/2020 stabilisce che la co-progettazione si realizza mediante la collaborazione fra Enti del Terzo Settore per la definizione e l'eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali;

Visti:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'art. 1, comma 386 ha previsto l'istituzione di un "Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale" finalizzato al finanziamento di un "Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale";
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", come modificato dall'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" che in particolare:
 - all'articolo 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;
 - all'articolo 6, commi 8 e 9, stabilisce che "I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente" e che "Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico";
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 "Approvazione del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023";
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2025 "Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2024-2026";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 682 del 26/05/2025 avente ad oggetto "Adempimenti D.M. 2 aprile 2025 – Linee regionali per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026 – approvazione";

Dato atto che, nello specifico, l'investimento 1.3.1 Housing temporaneo ha lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo in appartamenti o in case di accoglienza e di offrire loro servizi integrati con il fine di promuovere l'autonomia e la piena integrazione sociale;

Considerato che questo Ente, in coerenza con gli obiettivi della programmazione intende:

- valorizzare l'apporto degli Enti di Terzo Settore (E.T.S.) promuovendone la partecipazione con un ruolo non sostitutivo della funzione pubblica, ma di valorizzazione del capitale sociale della comunità locale tenendo conto di quanto previsto nel D. Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore e nel (D.M. n.72/2021 Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore);
- attivare un procedimento ad evidenza pubblica per individuare un Ente del Terzo Settore con cui co-progettare specifici interventi secondo l'approccio dell'housing first, dell'housing led e dell'housing temporaneo;

Rilevato che gli interventi di cui sopra prevedono la messa a disposizione di strutture di accoglienza per le persone in condizione di elevata fragilità per le quali si attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato comprensivo di sostegni socio-educativi territoriali/domiciliari, interventi che rispondono all'esigenza di ottenere un miglioramento di vita della persona attraverso il reinserimento e la sua piena partecipazione alla vita sociale e di promuovere quindi l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale.

RENDE NOTO CHE

Con il presente avviso il Comune di Carrara avvia procedura comparativa ai sensi dell'art. 56, comma 3 del D.Lgs 117/2017 e smi, finalizzata all'individuazione dell'Ente del Terzo Settore (E.T.S.) per la gestione dell'intervento "Housing temporaneo" – finanziato nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 – Investimento 1.3, sub investimento 1.3.1;

- della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Art. 1 Finalità e oggetto della co-progettazione e destinatari

Con il presente avviso il Comune di Carrara intende individuare un Ente del Terzo Settore, come definito dall'art. 4 del D.Lgs.117/2017 (CTS), disponibile e idoneo ad instaurare rapporti di partenariato con il Comune di Carrara, mediante co-progettazione, per la realizzazione di interventi volti a contrastare il disagio socio-abitativo e favorire percorsi di benessere ed integrazione sociale secondo un approccio di Housing First (HF), Housing Led (HL) ed Housing temporaneo (HT), come definiti e sviluppati nelle linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta (2015). Oggetto del presente Avviso è la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti qualificati che intendono collaborare alla definizione di una proposta progettuale per l'erogazione, nel periodo 1/10/2025 - 30/09/2028, di un programma di interventi di contrasto alla grave marginalità per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili, di cui alla candidatura presentata dall'Ats – Zona Apuane, a valere sull'Avviso 1/2022 MLPS, PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 1.3, Subinvestimento 1.3.1 (Housing first), alle linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia del 5 Novembre 2015 e al Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023;

Gli utenti che fruiranno degli interventi saranno individuati dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Carrara tra le persone che versano in condizioni di fragilità sociale (condizione di disagio abitativo, grave emarginazione, situazioni di povertà estrema, deprivazione materiale, condizioni di emergenza sociale e/o di grave vulnerabilità, etc...) e i senza dimora presenti sul territorio.

L'utilizzo di strutture abitative autonome ha lo scopo di ricreare ambienti di vita "normali" che, con il supporto di un'équipe multidisciplinare, permetterà alle persone in difficoltà di uscire dall'emarginazione attraverso il potenziamento delle loro abilità/risorse e di riprendere così il controllo della propria vita mediante riconquista dell'autonomia e di benessere psico-fisico.

I citati approcci sono ritenuti i più innovativi modelli di intervento per contrastare la grave marginalità adulta, partendo dall'assunto che avere una casa costituisce il punto primario di partenza o ri-partenza per avviare un percorso di inclusione sociale.

Per tutti gli approcci è prevista l'assistenza di un'équipe multi professionale che accompagna e supporta la persona, fuoriuscita da ambienti marginalizzanti, nel suo percorso di riconquista dell'autonomia. Per supportare adeguatamente queste persone è necessario che l'équipe lavori, a livello multidimensionale, sull'incremento del reddito attraverso percorsi di formazione finalizzati all'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, ove possibile, e sul reperimento di risorse formali ed informali del territorio permettendo la creazione di reti sociali utili al passaggio dalla condizione di utente a quella di cittadino attivo.

Gli E.T.S. che intendono partecipare alla co-progettazione dovranno manifestare interesse per la realizzazione delle seguenti attività:

- accoglienza residenziale / reinserimento abitativo secondo l'approccio dell'Housing first, Housing led ed Housing Temporaneo da intendere, e realizzare, come strategie che promuovano forme di residenzialità combinate con servizi di assistenza, anche educativa, cura e supporto al reinserimento sociale avvalendosi di una équipe di professionisti, con profilo differente, che, a seconda del target dell'utente e del tipo di intervento utilizzato, sia capace di predisporre un intervento integrato e transdisciplinare;
- supporto in risposta ai bisogni primari e fabbisogno alimentare dei beneficiari degli interventi di cui sopra.

Le progettualità di Housing first, Housing led ed Housing Temporaneo dovranno attuarsi nel rispetto:

- delle *Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia* del 5 novembre 2015 - delle Schede tecniche contenute nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 (in particolare per quanto riguarda le schede, inserite nel III capitolo, Piano Povertà n. 3.7.3 Scheda intervento Housing first / Housing led 3.7.4 Scheda intervento Housing Temporaneo);
- delle linee regionali per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui al punto 4.2 Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, Allegato A della Delibera di Giunta Regionale n. 682 del 26/05/2025;
- della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Registro Ufficiale n. U. 0001256 del 03/06/2024, esplicativa dell'utilizzo delle strutture ponte per gli interventi di Housing Temporaneo finanziati con risorse PNRR, con cui è stabilito che *"il target individuale potrà ritenersi conseguito prima del completamento dei 6 mesi all'interno della struttura definitiva o "ponte" solamente nel caso in cui il beneficiario che fruisca di una presa in carico personalizzata, inserito nell'alloggio ponte o definitivo, consegua, prima dei 6 mesi una stabilità alloggiativa, attestata con idonea documentazione dal soggetto attuatore"*.

Art. 2 Requisiti Di Partecipazione

a) Requisiti soggettivi di ammissione:

Possono partecipare al presente avviso i soggetti del Terzo Settore indicati all'art. 4 del D.Lgs n. 117/2017 iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. I soggetti di cui sopra possono partecipare sia in forma singola che associata.

Così come previsto dall'articolo n. 13 comma 1, lettera b), punto 4 della Legge Regionale n. 65/2020 è consentita l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore e in

qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto, in quest'ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali.

b) Requisiti in ordine all'affidabilità morale:

Essere in possesso di tutti i requisiti necessari per contrattare con la P.A., cioè di non ricadere in alcuno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 33/2023 e s.m.i, nonché in alcuno di quelli previsti dalla legislazione antimafia, e rispettare quanto prescritto dall'art 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2011 e s.m.i.

c) Requisiti di capacità tecnico-professionali:

I soggetti partecipanti devono fornire ogni elemento utile dimostrativo della posseduta capacità di operare e realizzare le attività di cui al presente Avviso esponendo le relative esperienze maturate e la propria capacità organizzativa adeguata alle attività oggetto del presente Avviso.

d) Requisiti di carattere organizzativo-logistico:

I soggetti partecipanti devono impegnarsi, in caso di partenariato con il Comune di Carrara, a svolgere le attività di cui al presente Avviso con percorsi di coabitazione nell'immobile individuato allo scopo di consentire il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale delle persone beneficiarie degli interventi di HF, HL e HT.

Nel caso in cui Enti del Terzo Settore si presentassero in ATS, ogni Ente deve possedere i requisiti di cui sopra punti b) e c).

Si richiama quanto previsto all'art. 76 del D.P.R 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti interessati.

Art. 3 Durata

La realizzazione delle attività co-progettate decorrerà dal 01/10/2025 per la durata di anni 3, con possibilità di proroga, nel massimo pari a n. 6 mesi, limitatamente al periodo necessario all'individuazione dell'eventuale nuovo assegnatario della gestione dei progetti di Housing first, Housing led ed Housing Temporaneo.

Art.4

Oggetto del Servizio

Le attività che il soggetto Ets dovrà realizzare, in raccordo e stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Carrara, competente per l'individuazione degli utenti che possono accedere al percorso progettuale, sono le seguenti:

- valutazione dei bisogni e delle risorse dei beneficiari degli interventi, al fine di definire le attività di accompagnamento attraverso un percorso multidimensionale, teso a definire e realizzare, in condivisione con il beneficiario, un progetto di accompagnamento personalizzato, sviluppato quale strumento di accompagnamento, sia per il superamento dell'emergenza che nella gestione di un percorso di lungo periodo;
- definizione e condivisione di un progetto di accompagnamento personalizzato per ciascuno dei beneficiari;
- supervisione e supporto del Servizio sociale professionale (visite periodiche e supporto all'integrazione sociale)
- presa in carico e case management da parte dell'èquipe integrata, in collaborazione con le varie figure professionali coinvolte.

- attività di affiancamento e accompagnamento flessibile, da parte di educatori che, lavorando anche sul territorio e nella dimensione della comunità locale e delle reti di prossimità, svolgano un ruolo di sostegno dell'attività svolta dall'Assistente Sociale di riferimento;
- orientamento al lavoro (promozione dell'inserimento lavorativo anche attraverso tirocini formativi o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone, in collegamento con i Centri per l'Impiego), accompagnamento educativo nella gestione del budget familiare;
- Ricerca sul territorio locale di potenziali risorse e spazi comunitari da attivare, in funzione del progetto personalizzato a favore del beneficiario (ad esempio parrocchie, circoli ricreativi e culturali, condomini solidali, etc.);

L'ETS dovrà accompagnare all'autonomia abitativa tutti quei soggetti che durante il percorso hanno dimostrato di esser pronti e in grado di reperire e gestire in autonomia una soluzione abitativa duratura,

Tutte le azioni andranno condotte secondo la logica dell'Housing First, sostenendo la partecipazione attiva, l'autodeterminazione e l'adesione. All'équipe Housing First viene richiesta la partecipazione a momenti di monitoraggio sull'andamento dei singoli percorsi e dell'intero progetto con i referenti comunali e del Servizio Sociale Professionale.

L'équipe Housing First è composta dall'Assistente Sociale del Comune, da un educatore professionale e da altre figure professionali coinvolte nel progetto della persona.

Art. 5 Risorse Materiali e Finanziarie

5.1 Risorse Materiali

Il Comune di Carrara ha individuato n. 1 immobile che, a seguito di ristrutturazione, metterà a disposizione del territorio e conterrà n. 3 posti letto da destinare alle finalità del progetto di "Housing Temporaneo" (misura PNRR 1.1.3 - Povertà estrema – Housing first).

Nelle more della ristrutturazione dell'appartamento di proprietà, sito in Carrara, Via Bassagrande, n. 47 (identificato catastalmente al foglio 95, particella 258, sub 2 parte, cat. B01 e sub. 3 parte), con la capienza prevista di n. 3 persone e destinato all'Housing First, la cui consegna avverrà con decorrenza dal 1° Aprile 2026, previa sottoscrizione di apposito contratto di comodato gratuito con l'ente del Terzo settore aggiudicatario, il Comune intende avvalersi di un "alloggio ponte" per la realizzazione del progetto, attraverso il reperimento di alloggio arredato, capace di ospitare complessivamente n. 3 persone in convivenza, con la formula "housing temporaneo", nel periodo compreso dal 01/10/2025 al 31/03/2026.

La soluzione ponte dovrà essere fornita dal soggetto del Terzo Settore fino a Marzo 2026, successivamente, i beneficiari saranno inseriti nella struttura predisposta e di proprietà del Comune di Carrara.

L'alloggio ponte dovrà essere immediatamente utilizzabile e non dovrà necessitare di interventi di ristrutturazione, al fine iniziare immediatamente la gestione del servizio in oggetto.

L'E.T.S. dovrà, per la parte di gestione ricompresa dal 01/10/2025 al 31/03/2026:

- provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile incentivando, supportando ed educando le persone alla cura degli immobili assegnati sia per quanto riguarda le parti dell'immobile assegnate per uso esclusivo, sia per quanto riguarda la cura e manutenzione delle parti comuni;
- provvedere al pagamento delle relative utenze domestiche, per cui, prima dell'avvio del servizio, l'E.T.S. dovrà procedere alle necessarie volture e/o attivazioni;
- provvedere al pagamento degli eventuali oneri condominiali.

Per la parte di gestione ricompresa dal 01/04/2026 al 30/09/2028:

- provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile incentivando, supportando ed educando le persone alla cura degli immobili assegnati sia per quanto riguarda le parti dell'immobile assegnate

per uso esclusivo, sia per quanto riguarda la cura e manutenzione delle parti comuni; le spese relative al pagamento delle utenze domestiche saranno a carico del Comune di Carrara.

L'E.T.S. ha l'obbligo e responsabilità:

- di custodire l'immobile ed eventuali beni concessi in uso, del loro corretto utilizzo ai fini del progetto, e di riconsegnare, alla cessazione del rapporto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna;
- di custodire l'immobile e di tutto quanto in esso contenuto sollevando il Comune di Carrara da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare a cose di proprietà dell'E.T.S. o dei dipendenti/volontari dello stesso, in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi di terzi, alluvioni, incendi, etc;
- di provvedere alla conservazione e manutenzione ordinaria dell'immobile immobili e dei beni in esso contenuti e concessi in uso;
- di utilizzare l'immobile ed eventuali beni concessi in uso soltanto per lo scopo per cui sono stati concessi, sollevando il Comune di Carrara da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all'uso degli stessi.

5.2 Risorse Finanziarie

L'importo complessivo a disposizione per le attività di Housing First (HF), Housing Led (HL) ed Housing temporaneo (HT), per i tre anni di durata dalla stipula della convenzione, è pari a € 78.900,00 di cui:

€ 18.900,00, per la gestione dal 01/10/2025 al 31/03/2025;

€ 60.000,00 per il periodo compresa dal 01/04/2025 al 30/09/2028;

Le somme di cui sopra trovano copertura finanziaria con fondi messi a disposizione:

- con risorse PNRR misura 1.1.3 - Povertà estrema – Housing temporaneo – per gli interventi da attuarsi per mezzo della disponibilità dell'immobile destinato ad "alloggio ponte", come sopra specificato, ai fini del raggiungimento del target M5C2-10, fermo restando il rispetto dell'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento" previsto dal Reg. UE n. 241/2021 contenente il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi, con risorse del Dispositivo, di altri programmi dell'Unione Europea;
- con risorse della Quota servizi del Fondo povertà (FPQS) per il sostegno socio/educativo domiciliare o territoriale per l'attuazione degli interventi F2 e F3 indicati dal nomenclatore nazionale degli interventi e servizi sociali 2023;

Gli E.T.S. interessati a partecipare in composizione plurisoggettiva dovranno presentare gli Allegati B), C) e D) sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi in cui viene delegato espressamente di tale incombenza il legale rappresentante dell'E.T.S. designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione. In tale caso occorre conferire mandato irrevocabile all'E.T.S. mandatario.

L'Amministrazione comunale si avvale della facoltà di richiedere chiarimenti/integrazioni in ordine alla documentazione ricevuta.

Art. 6 Fasi della procedura di co-progettazione

La procedura di co-progettazione di articola nelle seguenti tre distinte fasi:

Fase 1 – Individuazione degli enti del Terzo settore

- pubblicazione del presente Avviso pubblico per la selezione dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione e realizzazione delle attività di cui sopra;

- verifica del possesso, in capo ai soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla co-progettazione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica-professionale;
- valutazione, da parte di una Commissione Valutatrice tecnica nominata con Determinazione del Dirigente del Settore successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, delle proposte progettuali preliminari pervenute con attribuzione di punteggio in base ai criteri indicati all'Art.8;
- individuazione del soggetto che, tra le proposte pervenute, avrà raggiunto il punteggio maggiore (comunque non inferiore a 60 punti su 100) con il quale si procederà alla Fase 2 della procedura.

Fase 2 – Co-progettazione del progetto definitivo

In questa fase si parte dal progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato nella Fase 1 che ha ottenuto il maggior punteggio e si procede alla sua discussione critica e suscettibile di variazioni ed integrazioni condivise in coerenza con gli elementi essenziali delineati dal programma del Comune e dal presente Avviso. Il tavolo di co-progettazione sarà composto dal RUP e da referenti del Comune di Carrara e dal rappresentante legale del soggetto selezionato, o suo delegato, con il supporto dei propri referenti tecnici. Il progetto definitivo dovrà definire di tutti gli aspetti esecutivi, tra i quali, in particolare:

- a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- b) definizione degli elementi e delle caratteristiche di ottimizzazione, innovatività e miglioramento della qualità degli interventi co-progettati;
- c) definizione puntuale delle attività previste e dell'allocazione delle risorse messe a disposizione dal co-progettante;
- d) definizione dell'organizzazione delle attività e dei servizi;
- e) definizione dei contenuti della Convenzione.

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per il Comune di Carrara, è condizione indispensabile per la stipula della Convenzione/comodato. Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, il Comune si riserva la facoltà di revocare la procedura. La partecipazione degli enti del Terzo settore alle Fasi 1 e 2 non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi comunque denominati.

Fase 3 – Stipula della Convenzione

Conclusa la precedente fase 2, il Comune di Carrara procede a stipulare una Convenzione con il soggetto selezionato, avente ad oggetto l'esecuzione del progetto esito della co-progettazione con specifica disciplina dei reciproci obblighi. La convenzione dovrà disciplinare, tra l'altro:

- a. oggetto e durata;
- b. il progetto esecutivo definitivo;
- c. le modalità di gestione ed organizzazione;
- d. gli impegni del/degli ETS e gli impegni del Comune;

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento:

–di chiedere al/agli ETS la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività.

Art. 7

Istruttoria e Valutazione delle Istanze Progettuali

1. Alla scadenza del termine fissato per la ricezione delle domande, il Responsabile Unico del progetto (RUP) ne valuterà la regolarità formale, la completezza della documentazione presentata,

la corrispondenza ai requisiti richiesti dal presente Avviso, anche richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni ai candidati come meglio chiarito all'Art. 12 "soccorso istruttorio".

Al termine dell'esame formale, dichiarerà le ammissioni ed esclusioni dalla procedura e trasmetterà gli atti ad una Commissione di valutazione, che verrà appositamente nominata successivamente alla scadenza dello stesso termine per la ricezione delle candidature.

2. La Commissione provvederà alla valutazione tecnica delle candidature ammesse, in base ai criteri qualitativi definiti al successivo Art. 8, procedendo come segue:

- apertura delle proposte progettuali;
- valutazione delle proposte progettuali, in seduta riservata;
- elaborazione dei punteggi finali e successiva proposta di provvedimento conclusivo del procedimento di co-progettazione.

➤ 3. Al termine della fase di selezione, gli atti saranno rimessi al RUP per l'avvio del Tavolo di co-progettazione con il candidato che ha ottenuto il punteggio maggiore (comunque non inferiore a 60/100).

Art. 8 Modalità e criteri di selezione

1. La Commissione tecnica di valutazione avrà a disposizione, per la valutazione di ciascuna proposta progettuale, complessivamente 100 punti che verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

DESCRIZIONE CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
A - qualità del progetto	40
a.1) Coerenza e qualità della proposta progettuale e delle attività proposte con I modelli di intervento Linea 1.3.1 e Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023: qualità complessiva del progetto: presentazione, metodologia, pianificazione delle attività	25
a.2) capacità di organizzazione e di autonomia nella realizzazione del progetto	15
B - Esperienza nella progettazione, organizzazione e gestione dei servizi ed interventi attinenti l'ambito d'intervento per il quale il soggetto si candida	25
b.1) per la stessa o per altre amministrazioni pubbliche	
	5 PUNTI PER ANNO
C Qualità (titoli professionali e di esperienza) e quantità del personale e dei volontari impiegati (allegare curriculum)	10
associazione con maggior numero di figure professionali	10
seconda associazione per numero di figure professionali	5
D – originalità/innovatività	15
risorse finalizzate a dare valore aggiunto alla	12

proposta progettuale, tenuto conto del target specifico di utenza, con particolare riguardo alle risorse umane, sia tecnico-professionali che del volontariato, alle strumentazioni tecnologiche, alle risorse economiche e alla formazione del personale	
proposte aggiuntive e strategie per il coinvolgimento del territorio	1 PUNTO PER PROPOSTA (max 3)
E – cittadinanza attiva	10
e.1) conoscenza del contesto sociale locale	5
e.2) attività di collaborazione avviate con soggetti attivi nel territorio nell'ottica di azioni partecipate	5

2. Nella valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verrà utilizzata la seguente metodologia:

- ogni commissario assegnerà a ciascun elemento della proposta progettuale un coefficiente compreso tra 0 ed 1, corrispondente ad un giudizio di merito, secondo la seguente tabella:

Coefficiente	Giudizio corrispondente
1.0	ottimo
0.9	distinto
0.8	molto buono
0.7	buono
0.6	sufficiente
0.5	accettabile
0.4	appena accettabile
0.3	mediocre
0.2	molto carente
0.1	inadeguato
0.0	non rispondente o non valutabile

- verrà effettuata la media tra i coefficienti assegnati dai 3 commissari, ottenendo così un coefficiente medio;

- il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico criterio di riferimento.

3. Sarà ammessa alla co-progettazione la proposta progettuale che avrà raggiunto il punteggio maggiore, fermo restando il punteggio minimo di 60/100, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura per la prosecuzione della procedura di co-progettazione.

Art. 9 – Tavolo di co-progettazione

1. L' ETS che abbia ottenuto il punteggio maggiore parteciperà al Tavolo di co-progettazione (in avanti anche solo "Tavolo"), convocato dal Responsabile del progetto (RUP), secondo il calendario dei lavori da quest'ultimo previsto.

2. Scopo del Tavolo è la definizione, congiunta e condivisa tra Amministrazione procedente e ETS, nel rispetto dei criteri di trasparenza e contraddittorio, di un progetto definitivo degli interventi e delle attività, che dovrà tenere conto delle attività aggiuntive indicate dal proponente in sede di proposta progettuale.

3. Il progetto definitivo conterrà le modifiche e le integrazioni frutto del lavoro del Tavolo di co-progettazione, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale presentata dall' ETS ammesso.
4. Qualora il progetto definitivo così elaborato venga ritenuto soddisfacente, le parti coinvolte procederanno alla relativa sottoscrizione.
5. Qualora l'esito del Tavolo di co-progettazione venisse ritenuto insoddisfacente e non rispondente ai bisogni dell'Amministrazione procedente, quest'ultima si riserva la facoltà di revocare l'intera procedura. Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento.
6. Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate e conservate agli atti, nel rispetto della tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza.
7. L'Amministrazione procedente è manlevata da qualsiasi responsabilità correlata alla partecipazione dell'ETS al Tavolo di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede.
8. Non è previsto il riconoscimento di alcun compenso o rimborso per l'attività di co-progettazione. Qualsiasi onere relativo alla partecipazione degli E.T.S. al presente procedimento sarà sostenuto dagli stessi.

Art. 10 – Convenzione

Terminata la fase di co-progettazione e dettagliato il progetto definitivo, l' ETS selezionato sarà invitato dall'Amministrazione procedente alla stipula di un'apposita Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le parti.

La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività frutto di co-progettazione, regolerà i rapporti tra il Comune di Carrara e l' ETS per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione nella loro versione definitiva.

Con la stipula della Convenzione, il Comune di Carrara inviterà l' ETS selezionato a prestare polizza assicurativa RCT/RCO.

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento di chiedere all' ETS selezionato la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività.

Art 11 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Gli enti del Terzo settore interessati devono presentare apposita domanda indirizzata al Comune di Carrara, compilando la modulistica disponibile sulla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Carrara all'indirizzo www.comune.carrara.ms.gov.it

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre:

ore 13:00 del giorno 1 settembre 2025

La data di ricevimento della domanda è tassativa entro il termine stabilito. Il Comune di Carrara non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

La domanda essere redatta secondo il modello Allegato B) unitamente alla proposta progettuale di intervento dettagliandone le azioni, le modalità e gli strumenti di realizzazione.

Gli E.T.S. interessati a partecipare in composizione plurisoggettiva dovranno presentare gli Allegati B), C) e D) sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi in cui viene delegato espressamente di tale incombenza il legale rappresentante dell'E.T.S. designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione. In tale caso occorre conferire mandato irrevocabile all'E.T.S. mandatario.

L'Amministrazione comunale si avvale della facoltà di richiedere chiarimenti/integrazioni in ordine alla documentazione ricevuta.

La domanda medesima deve essere corredata da:

- un valido documento di identità;
- l'atto costitutivo o Statuto del soggetto concorrente/soggetto capofila dal quale si evinca che tra le finalità perseguite vi sia quella riferita alle attività oggetto del presente Avviso;
- la proposta progettuale;
- l'impegno a stipulare apposita assicurazione a favore dei propri volontari sia contro gli infortuni e le malattie connessi alle attività prestate nell'ambito del progetto, sia per la responsabilità civile verso i terzi esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità correlata a tali eventi.

La domanda, che dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante, costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La documentazione richiesta potrà essere trasmessa nei seguenti modi:

- *) consegnata a mano all'Ufficio Protocollo sito in Piazza 2 Giugno n. 1 – 54033 Carrara
- *) inviata tramite Poste Italiane o altro vettore autorizzato (farà fede in questi ultimi casi la data e l'ora di protocollazione da parte del Servizio competente).
- *) inviata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.carrara@postecert.it all'attenzione del Settore 8 – Supporto organi istituzionali/Servizi Sociali e politiche abitative.

La domanda, deve riportare su plico chiuso o nell'oggetto della PEC l'indicazione:

Manifestazione di Interesse finalizzata all'individuazione di Enti del terzo Settore per la co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, D.Lgs 117/2017, e gestione degli interventi di Housing First, finanziati a valere su Missione 5 - componente 2 - sottocomponente 1 "Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale" inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nello specifico l'investimento F39G22000090006 1.3.1 Housing temporaneo" finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU Cup e Fondo Povertà Quota Servizi ex Decreto legislativo 15 Settembre 2017 – CUP: F89I24002140001.

L'Amministrazione potrà procedere ad un controllo a campione sulle dichiarazioni rese. Qualora i dati rilevati non dovessero corrispondere a quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda, il rimborso spese verrà totalmente o parzialmente revocato, con conseguente segnalazione alle autorità competenti.

Art. 12 – Soccorso Istruttorio

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo ed ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, è consentita la regolarizzazione della domanda presentata dagli ETS interessati per l'ipotesi in cui manchi o difetti una dichiarazione e, quindi, non risulti provato con certezza il possesso dei requisiti di partecipazione.

Possono essere sanate solo le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica.

E' stabilito il termine non superiore a dieci giorni dalla comunicazione d'ufficio per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, decorso il quale il concorrente è escluso dalla procedura.

Art.13 – Cause di Esclusione

Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:

- a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente Avviso;
- b) incomplete nei dati di individuazione dell'associazione e del suo recapito, se non desumibile altrimenti dalla documentazione allegata;
- c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;
- d) prive dei requisiti richiesti.

Art. 14 Obblighi dell'E.T.S.

L'E.T.S. attuatore ha l'obbligo di adempiere a quanto stabilito nel presente Avviso, nel Progetto definitivo e nella successiva convenzione che sarà sottoscritta; risponde della realizzazione del progetto e del corretto utilizzo degli immobili e dei beni ad esso destinati e delle risorse finanziarie erogate per l'utilizzo delle quali è obbligato ad attenersi alle regole di rendicontazione sotto specificate.

L'E.T.S. attuatore è responsabile, senza riserve ed eccezioni, di eventuali danni a persone o cose nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione per fatto proprio o del personale addetto. Dovrà pertanto stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi che copra ogni rischio (materiale, morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose. Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata in sede di sottoscrizione della convenzione.

All'atto della stipula della convenzione il soggetto attuatore selezionato dovrà inviare al Comune di Carrara il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti di cui al D.Lgs 81/2008, nonché comunicare tutti gli atti e i comportamenti adottati in applicazione del suddetto decreto legislativo nonché adottare gli opportuni accorgimenti e dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, di cui è unico responsabile.

L'E.T.S. si assume inoltre tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente, in particolar modo dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e in materia di protezione dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018.

Art. 15 – Modalità di rendicontazione

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, l'importo massimo rimborsabile/rendicontabile per l'attuazione del progetto sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, adeguatamente rendicontati e documentati dall'E.T.S. secondo quanto prescritto dalla vigente normativa.

La liquidazione dell'importo rimborsabile/rendicontabile, avendo natura giuridica contributiva ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 e ss. mm. e ii. e del Decreto del 31 marzo 2021 n. 72 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà subordinata alla verifica positiva del monitoraggio delle attività ed alla corretta rendicontazione delle spese in relazione alle voci ammissibili, valutate congrue e coerenti con le attività progettuali concordate, co-progettate e realizzate.

Affinché le spese possano essere ritenute ammissibili, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale:

- a. strettamente pertinenti al Progetto co-progettato e utili per raggiungere i risultati attesi;
- b. effettuate per attività svolte nel periodo compreso fra la data di avvio e la scadenza del progetto;
- c. intestate all'E.T.S. e da esso sostenute;

- d. giustificate da fatture quietanzate o da documenti di valore probatorio equivalente regolarmente registrate dall'ETS selezionato;
 - e. identificabili, comprovate e verificabili da documenti opportunamente conservati;
 - f. ammissibili secondo le vigenti normative europee, nazionali e regionali, conformi ai criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- L'E.T.S. presenta tramite p.e.c., l'elenco delle spese sostenute indicando il periodo di riferimento, unitamente ai giustificativi di spesa e alle relative quietanze.

Art. 16 Ulteriori precisazioni

Il Comune di Carrara si riserva la facoltà di non assegnare le presenti attività di HF, HL e HT qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea, di differire, spostare o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

L'Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola domanda di partecipazione, purché l'E.T.S. richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e la proposta progettuale abbia ottenuto almeno il punteggio minimo di cui all'art. 6 del presente Avviso. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di non sottoscrivere la convenzione se nessuno degli E.T.S. richiedenti risulti in possesso dei requisiti richiesti o in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

L'E.T.S., con la partecipazione al presente Avviso, accetta in ogni sua parte e senza condizioni quanto stabilito nell'Avviso Comunale.

Art. 17 Obblighi di pubblicizzazione

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Carrara.

Art. 18 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. N. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio di cui agli artt. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale al seguente indirizzo http://web.comune.carrara.ms.it/pagina_562_privacy.html. Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

Art. 19 Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: francesca.giusti@comune.carrara.ms.it – (telefono 0585-641534).

Non sono ammessi e quindi non verranno neppure presi in esame i chiarimenti presentati con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 20 Responsabile del procedimento

Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Francesca Giusti, Funzionario E.Q., Settore 8.3 Supporto Organi Istituzionali/Servizi Sociali e Politiche Abitative.

Allegati:

Allegato A "Avviso";

Allegato B "Domanda di Partecipazione"

Allegato C "Proposta Progettuale";
Allegato D "Dichiarazione rispetto delle norme comunitarie e nazionali";

**Il Dirigente del Settore 8
Supporto Organi Istituzionali/Servizi Sociali e
Politiche Abitative
Dott.ssa Barbara Tedeschi**

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo ufficio